



Area di consolidamento

(con applicazioni del concetto di controllo definito dagli Ias/Ifrs)



❖ Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato

D. Lgs. 127/91 (art. 25)	Ias 27
<ul style="list-style-type: none">■ Società di capitali che controllano direttamente o indirettamente un'impresa■ Enti pubblici economici, società cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società di capitali	<ul style="list-style-type: none">■ Qualsiasi controllante (una entità che ha una o più società controllate) deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le partecipazioni in controllate (una entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità) in conformità allo Ias 27. Sono fatti salvi i casi di cui al § 10 dello Ias 27 <p>Il <i>controllo</i> è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.</p>



❖ Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 25)	Ias 27
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="981 549 1951 1294">■ <i>Una controllante perde il controllo nel momento in cui perde il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una partecipata al fine di ottenerne i benefici della sua attività. La perdita del controllo può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.</i>



❖ Imprese controllate

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ias 27
<p>L'impresa controllante ...</p> <ul style="list-style-type: none">■ dispone, per effetto di azioni o quote possedute, ...<ul style="list-style-type: none">— della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria— di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'ass. ord.■ ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria consentiti dalla legge, di esercitare un'influenza dominante■ controlla (da sola), in base ad accordi con altri soci, la maggioranza dei diritti di voto	<ul style="list-style-type: none">■ Il bilancio consolidato deve includere <i>tutte le controllate</i>■ <i>Si presume che esista il controllo</i> quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.



❖ Imprese controllate (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ias 27
	<p>■ <i>Il controllo esiste anche</i> quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha^(**):</p> <ul style="list-style-type: none">(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo; o(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo. <p>^(**) Si veda anche l'Interpretazione SIC 12 <i>Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo)</i>. [→ <i>slide 10-11</i>]</p>



❖ Imprese controllate (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 26)

Ias 27

- Nel valutare se un'impresa ha il potere di esercitare il controllo su un'altra impresa, occorre considerare l'esistenza e gli effetti derivanti da **potenziali diritti di voto** che sono attualmente esercitabili o convertibili. Tutti i potenziali diritti di voto devono essere considerati, ivi compresi quelli detenuti da altre imprese [*→ slide 12 e ss.*].

❖ Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

D. Lgs. 127/91 (art. 27)	Ias 27
<ul style="list-style-type: none">■ le imprese al vertice di gruppi di modeste dimensioni■ le imprese sottocapogruppo, purché:<ul style="list-style-type: none">— capogruppo sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell'UE— capogruppo rediga il B.C. e lo sottopone al controllo secondo normativa italiana o comunitaria— la sottocapogruppo non sia quotata in borsa— La redazione del subconsolidato non sia richiesta da tanti soci della sottocapogruppo rappresentanti il 5% del capitale	<ul style="list-style-type: none">■ Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se:<ul style="list-style-type: none">— è interamente controllata da un'altra società o, nel caso di controllo non totalitario, i soci di minoranza hanno unanimemente concordato che la stessa può non presentare il bilancio consolidato;— la società non ha emesso titoli quotati (di debito o di capitale);— la società non ha in corso un processo di quotazione dei propri titoli; e— la controllante della società (diretta o indiretta) predispone e pubblica il bilancio consolidato secondo gli Ias/Ifrs.

❖ Casi di esclusione dal consolidamento


D. Lgs. 127/91 (art. 28)	Ias 27
<ul style="list-style-type: none">■ <u>Esclusione obbligatoria</u><ul style="list-style-type: none">- <i>nessuna situazione*</i>■ <u>Esclusione facoltativa</u><ul style="list-style-type: none">- irrilevanza dell'inclusione- restrizioni nell'esercizio del controllo- impossibilità di ottenere informazioni- possesso di partecipazioni a scopo di successiva alienazione <p>* <i>Precedentemente alla pubblicazione del D.Lgs. 32 del 2.2.2007, l'esclusione obbligatoria si aveva in caso di svolgimento di attività eterogenee</i></p>	<ul style="list-style-type: none">■ <u>Esclusione obbligatoria</u><p>Se, al momento dell'acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come “<i>available for sale</i>”, in conformità all'Ifrs 5, deve essere contabilizzata secondo tale Principio.</p> <p>Attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none">● Una controllata <i>non è esclusa</i> dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una <i>società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o un'entità analoga.</i>



❖ Casi di esclusione dal consolidamento (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 28)	Ias 27
	<ul style="list-style-type: none">● Una controllata <i>non è esclusa</i> dal consolidamento in quanto la sua <i>attività è dissimile</i> da quella delle altre entità del gruppo. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni aggiuntive richieste dallo IAS 14 <i>Informativa di settore</i> aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo

❖ Applicazioni del concetto di **controllo definito** dagli Ias/Ifrs



➔ Interpretazione SIC 12

- Una *special purpose entity* (SPE) deve essere consolidata quando la sostanza della relazione tra un'entità e la SPE indica che la SPE è controllata dall'entità.
- Possono segnalare l'esistenza di un controllo le seguenti circostanze
 - le **attività della SPE esercitate** per conto dell'entità in relazione alle sue **specifiche esigenze aziendali**;
 - l'entità ha **poteri decisionali** per ottenere la **maggioranza dei benefici** dell'attività della SPE o, predisponendo un **meccanismo di “pilota automatico”**, l'entità ha delegato questi poteri decisionali;
 - l'entità detiene **diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della SPE** e, perciò, può essere **esposta ai rischi inerenti alle attività della SPE**;
 - l'entità **mantiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SPE o alle sue attività** al fine di ottenere benefici dalla loro gestione.

➔ Ias 27: diritti di voto potenziale

- L'esistenza e l'effetto di **diritti di voto potenziali** che siano effettivamente esercitabili o convertibili (es. *call*, *warrant*), compresi quelli posseduti da altra entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se un'entità ha il potere o meno di governare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità.
- Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono al controllo, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze che incidono sui diritti di voto potenziali.



Esempio

- A detiene il 10% di B
- A detiene anche una *call* americana sul residuo 90% esercitabile a *fair value*;

* * *

- A possiede il controllo di B; ma ne possiede solo il 10%
- A consolida al 10% B. Le quote di terzi saranno il 90%



- Attenzione ai casi in cui l'effetto dei diritti di voto potenziali in circolazione sia quello di retrocedere, in capo al possessore di tali diritti, i rischi e i benefici tipici del proprietario

Esempio


- B possiede una partecipazione del 100% in C; A e B scambiano opzioni *put* e *call* aventi ad oggetto il 100% di C; termine opzioni: un anno; *strike price*: *fair value* alla data dello scambio delle opzioni + *euribor* a tre mesi – dividendi corrisposti da C

* * *

- A è esposta da subito a rischi e benefici; deve iscrivere tra i propri *assets* la partecipazione in C e nelle proprie passività il relativo debito




Caso 1



Avendo più della metà dei diritti di voto di T, A consolida T.

Caso 2




A vende una opzione *call* a B.
L'opzione ha le seguenti caratteristiche:

- opzione americana;
- Strike price* = *fair value* T

Essendo la *call* esercitabile in qualsiasi momento ed a uno *strike price* pari al *fair value* della società T, B consolida T in quanto detiene un diritto di voto potenziale correntemente esercitabile.

Caso 3




A e B hanno stipulato un patto parasociale con le seguenti caratteristiche:

- A e B nominano ciascuno 3 membri del CdA;
- In caso di parità nelle votazioni del CdA, il voto del Presidente vale doppio (*casting vote*);
- Il Presidente del CdA è nominato da B.

Se il patto vincola solo i soci e non anche la società, A consolida T.
Se invece il patto vincola la società (è trascritto nello statuto), B consolida T.

Caso 4



Al momento dell'acquisto del 100% di T da parte di B, per €100, B cede una call ad A ed A una put a B. Entrambe le opzioni hanno le seguenti caratteristiche:

- opzioni europee a due anni;
- Strike price = €100 + LIBOR a 3 mesi + 200 basis points – dividendi distribuiti


A consolida B poiché, sebbene B detenga il 100%, la reciproca cessione di put e call comporta la creazione di un diritto potenziale di voto (*forward*) considerabile come correntemente esercitabile. Nella sostanza, B ha concesso un finanziamento ad A, e non detiene alcun rischio “tipico” dell'azionista. Nei propri bilanci, B deve rappresentare il finanziamento concesso ad A; A, invece, deve rappresentare all'attivo la partecipazione e al passivo il debito verso B. (*segue*)



Il paragrafo IG 6 dello IAS 27 enuncia infatti:

“In some circumstances an entity has, in substance, a present ownership as a result of a transaction that gives it access to the economic benefits associated with an ownership interest. In such circumstances, the proportion allocated is determined taking into account the eventual exercise of those potential voting rights and other derivatives that give the entity access to the economic benefits at present”

Caso 5




X, pur essendo il socio di maggioranza, non partecipa alle assemblee, non nomina i componenti del CdA, e non si occupa in alcun modo della gestione.

Di fatto, quindi, la società è da tempo controllata da A.

A non può consolidare T; sarà comunque X a consolidare T, poiché la decisione di non esercitare il controllo è essa stessa una manifestazione di controllo.



Caso 6



A può/deve consolidare, in presenza di controllo di fatto?
La questione è stata risolta dallo IASB in senso positivo.

Opzioni *call* e detenzione del controllo: le fattispecie rilevanti

<i>Opzione "maturata"</i> (esercitabile)	I	III
	Controllo	Controllo
Dimensione tempo	II	IV
<i>Opzione "non maturata"</i> (non esercitabile)	Assenza di controllo	Controllo
	Genuino	Non genuino

Dimensione prezzo